

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 401 del 30/11/2021

Oggetto : APPROVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MONOPATTINI ELETTRICI E BICICLETTE ELETTRICHE CON SISTEMA DI FREE FLOATING SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Novembre, alle ore 15:45, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
Sadegholvaad Jamil	Sindaco	Presente
Bellini Chiara	Vice Sindaco	Presente
Bragagni Francesco	Assessore	Presente
Frisoni Roberta	Assessore	Presente
Gianfreda Kristian	Assessore	Presente
Magrini Juri	Assessore	Presente
Maresi Moreno	Assessore	Assente
Mattei Francesca	Assessore	Presente
Montini Anna	Assessore	Presente
Morolli Mattia Mario	Assessore	Presente

Totale presenti n. 9 - Totale assenti n. 1

Presiede Jamil Sadegholvaad nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario Generale Bellini Alessandro.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MONOPATTINI ELETTRICI E BICICLETTE ELETTRICHE CON SISTEMA DI FREE FLOATING SUL TERRITORIO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Delibera di C.C. n. 72 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- la Delibera di G.C. n. 3 del 12 gennaio 2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, integrato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e con il Piano della Performance, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate ai vari Responsabili;
- la Delibera di G.C. n. 417 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), che individua tra gli obiettivi strategici la promozione dei servizi di *'sharing mobility'*, *bike sharing*, *scooter sharing*, *car sharing*, etc., incluse modalità innovative come i monopattini elettrici;

PREMESSO CHE:

- la Legge di Bilancio di previsione 2019 del 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 102, ha introdotto la possibilità di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali monopattini, segway e hoverboard, e ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti per la definizione delle modalità di attuazione e degli strumenti operativi della sperimentazione;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 04/06/19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 12/07/2019, entrato in vigore il 27/07/19, relativo alla "*Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica*" all'articolo 4 indica le condizioni e le procedure che i Comuni devono seguire per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale tra le quali l'installazione di specifica segnaletica, previa ordinanza e l'approvazione della sperimentazione, delle aree di circolazione e degli obblighi in capo al gestore del servizio con Delibera di Giunta Comunale;

PRESO ATTO che le misure previste a livello nazionale atte a contrastare il diffondersi del virus Covid-19 attraverso anche il distanziamento sociale, hanno portato a ripensare, implementando, l'uso di mezzi alternativi quali i monopattini elettrici e le biciclette elettriche;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di G.C. n. 237 del 30/7/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questa Amministrazione Comunale ha autorizzato, in via sperimentale, la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica in ambito urbano, con riferimento ai soli monopattini elettrici, consentendone la circolazione e la sosta esclusivamente nell'area individuata dalla planimetria approvata con il medesimo atto deliberativo ed in particolare nelle seguenti aree ritenute estendibili e modificabili:
 - sulla pista ciclabile del lungomare sud da Miramare (lungomare Spadazzi) fino l'incrocio con Via Faenza con una velocità non superiore a 15km/h;
 - sulla pista ciclabile del lungomare sud dall'incrocio con Via Siracusa fino Piazzale Boscovich con una velocità non superiore a 15km/h;

- sulla pista ciclabile lungo via destra del porto fino al Ponte dei Mille con una velocità dei monopattini consentita non superiore a 15km/h;
- sulla pista ciclabile di via Principe Amedeo da Piazzale Fellini al sottopasso con una velocità non superiore a 15km/h;
- sul percorso ciclopedonale di Piazzale Cesari Battisti: dal sottopasso alla Stazione ferroviaria con una velocità non superiore a 15km/h,
- nei percorsi ciclopedonali dei parchi: Renzi Madre Elisabetta, Maria Callas, Alcide Cervi, Olga Bondi, Fabbri, Poderi della Ghirlandetta, XXV Aprile con una velocità consentita non superiore a 15km/h;
- nelle aree pedonali del centro storico e di Piazzale Fellini con una velocità non superiore a 6km/h;
- nelle “zone 30”: da Via Cristoforo Colombo al lungomare Claudio Tintori;
- sulla pista ciclabile del lungomare nord a Viserbella con una velocità non superiore a 15km/h;

PRESO ATTO CHE:

- la legge 28 febbraio 2020, n. 8 in vigore dal 1 marzo 2020, ha convertito con modificazioni il decreto -legge 30 dicembre 2019, n. 162 (“decreto milleproroghe”), introducendo, tra gli altri, l'art. 33-bis contenente disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici.
- l'art. 33-bis citato ha modificato l'art. 1, comma 75 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che aveva equiparato ai velocipedi i monopattini elettrici rientranti nei limiti di velocità e potenza di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019,
- la legge n. 156 del 9 novembre 2021 ha introdotto ulteriori modifiche all'art. 1-ter “Disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di G.C. n. 138 del 09/06/2020, con la quale è stata approvata l'estensione dell'area di sperimentazione della circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica come segue:

- per Rimini Sud tutta l'area a mare dell'asse della statale SS16 essa esclusa;
- per Rimini Nord a partire da Rivabella tutta l'area a mare dell'asse della ferrovia;
- area di Viserba-Rivabella compresa tra: Via Marconi, Via Sacramora, Via Beltramini, Via John Lennon, Via Fabio Tombari, Via Walter Ceccaroni, Via Luigi Zangheri, Via Maestri del Lavoro, Via XXV Marzo 1831;
- Via Iolanda Capelli, Via Galla Placida, Via Costantino il Grande per il collegamento con l'ingresso EST della fiera;
- quartiere Celle delimitato dall'asse ferroviario direzione Bologna, SS16 e da Via Tonale-Via Antonio Labriola;
- Via Emilia per permettere il collegamento con l'ingresso SUD della fiera;

CONSIDERATO che l'avvio, a partire dal mese di agosto 2019, della sperimentazione del servizio di *sharing in free floating* di monopattini elettrici sul territorio comunale ha consentito di valutarne e considerarne gli effetti positivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di traffico veicolare;

CONSIDERATO che nell'estate del 2021 a Rimini erano presenti i seguenti servizi in sharing: monopattini elettrici, biciclette elettriche, scooter elettrici, auto elettriche.

VISTI i dati rilevati dai servizi attivati in via sperimentale (biciclette elettriche in sharing e monopattini elettrici in sharing) e considerati gli effetti positivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di traffico veicolare constatati a seguito dello sviluppo dei servizi di sharing, l'Amministrazione intende ora attivare un servizio che preveda un sistema integrato di noleggio monopattini elettrici e biciclette elettriche della durata di 3 anni eventualmente rinnovabile avviando un'indagine di mercato volta a selezionare due operatori economici interessati alla gestione del servizio, stilando apposita graduatoria dei soggetti idonei, con i quali stipulare apposita convenzione, che ne disciplini l'esercizio;

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Mobilità - Ing. Carlo Michelacci – Responsabile del Procedimento, quivi allegata e facente parte integrante del presente atto, dalla quale emergono le linee di indirizzo di seguito specificate:

Si intende consentire l'introduzione sul territorio del Comune di Rimini un numero massimo complessivo di 1000 monopattini e 600 biciclette considerando in relazione all'area di operatività una densità di mezzi (monopattini + biciclette) pari a 90mezzi/kmq, consentendo al gestore la possibilità di incrementare l'area operativa che sarà valutata dall'Amministrazione purché sia garantita la densità di 90mezzi/kmq; in questo caso si consentirà solo l'aumento di biciclette elettriche e non di monopattini elettrici;

A) Caratteristica dei mezzi

La flotta dei dispositivi dovrà essere composta da mezzi idonei alla circolazione su strada nel rispetto del codice della Strada e della normativa di settore. Il sistema di gestione dovrà essere completamente automatizzato per l'utente che dovrà poter visualizzare su mappa i dispositivi disponibili, prenotarli, sbloccarli a inizio utilizzo, e bloccarli al termine, pagare, segnalare guasti, malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte degli altri utenti, il tutto tramite un'apposita applicazione per smartphone. Il sistema di pagamento dovrà essere sicuro ed identificabile.

Monopattini elettrici

La flotta dovrà essere composta da mezzi completamente elettrici aventi le seguenti **caratteristiche**:

- mezzi omologati oppure per i quali risulti attivata, con esito positivo, la procedura di sperimentazione presso i competenti uffici ministeriali;
- mezzi che risultano ritenuti idonei alla circolazione su strada da parte dei competenti uffici;
- siano dotati di regolatore di velocità, aventi la possibilità di bloccare la velocità da remoto vincolando il suo valore massimo a 20km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e sulle piste ciclabili e 6km/h quando circolano nelle aree pedonali.

I mezzi dovranno possedere le caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale del 4 giugno 2019 e quelle individuate nella legge n. 156 del 9 novembre 2021:

- essere dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W;
- non essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore ed essere destinati all'utilizzo da parte di quest'ultimo con postura in piedi;
- essere dotati di regolatore di velocità configurabile;
- essere dotati di avvisatore acustico installato sul manubrio;
- riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE;
- essere provvisti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, in mancanza non possono essere utilizzati ma solo condotti a mano;
- essere dotati di indicatori luminosi di svolta;
- essere dotati di freno su entrambe le ruote.

Biciclette elettriche

Le biciclette dovranno essere a pedalata assistita, a batteria o con sistema smart wheel.

Le caratteristiche tecniche delle biciclette dovranno rispettare la disciplina vigente in materia. Le biciclette dovranno avere le seguenti **caratteristiche minime**:

- Tipologia: La bicicletta deve essere adatta all'uso urbano, comoda, ergonomica e delle dimensioni adeguate per giovani, adulti, donne o uomini, con una altezza minima di 1,5 metri.
- Disegno: Il disegno della bicicletta deve essere chiaramente distinguibile da quelle commerciali e diverso da quelle degli altri servizi eventualmente presenti, consentendo una più agevole identificazione delle biciclette.
- Materiali: Il telaio deve essere resistente all'uso intensivo ed alle condizioni climatiche presenti sul territorio.
- Sistema di illuminazione: La bicicletta deve avere almeno un faro anteriore ed uno posteriore.
- Catarifrangenti: I catarifrangenti devono essere disposti almeno sui pedali e sul parafrangente posteriore.
- Avvisatore acustico: L'avvisatore deve essere installato sul manubrio.
- Pedali: I pedali devono avere la funzione di antiscivolo.
- Parafrangenti: La bicicletta deve avere i parafrangenti anteriori e posteriori.
- Cavalletto: La bicicletta deve avere un cavalletto di facile attivazione ed in grado di sostenere il peso della stessa.
- Sella: La sella deve essere facilmente regolabile, con sistema di bloccaggio al fine di evitarne l'estrazione.
- Trasmissione: La trasmissione della bicicletta deve essere coperta qualora venga utilizzato un sistema che necessita di costante lubrificazione (es. trasmissione a catena).
- Cavi e componenti della bicicletta: I cavi e le componenti devono essere incorporati per quanto possibile nel telaio della bicicletta, per minimizzare gli atti vandalici.
- Mozzi e dadi: I mozzi e i dadi devono poter essere aperti con chiavi esclusive del sistema al fine di evitare furti dei singoli pezzi.
- Cestino anteriore: Il cestino, se presente, deve essere facilmente pulibile, non deve permettere l'accumulo dei rifiuti e deve garantire la stabilità del veicolo in sosta.
- Sistema di bloccaggio elettronico: Il sistema di bloccaggio/sbloccaggio della bicicletta deve essere attivabile da remoto tramite applicazione per smartphone e concepito in maniera tale che la bicicletta possa essere parcheggiata senza essere legata ad un supporto (rastrelliera).
- Componenti elettrici principali: La batteria deve essere totalmente protetta ed integrata nel telaio della bicicletta e non estraibile, ad eccezione dei casi in cui l'operatore lo preveda quale modalità di erogazione del servizio. Il motore deve avere un sistema di protezione dagli atti vandalici.

B) Modalità di utilizzo dei mezzi

- Gli utilizzatori dei monopattini elettrici:

- per poter utilizzare i monopattini devono aver compiuto 14 anni;
- devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque mai affiancati in numero superiore a due;
- devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Non è consentito, pertanto, guidare senza mani, né tenere una mano impegnata per reggere borse, ombrelli o altro, poiché devono avere libero uso di entrambe le mani;

- devono essere in grado, in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;
- non potranno trasportare passeggeri, cose o utilizzare il monopattino come traino;
- dovranno mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e dovranno evitare manovre brusche ed acrobazie;
- dovranno attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo, nonché alle prescrizioni del locatore;
- dovranno attenersi al rispetto delle velocità stabilite in ciascuna area di transito;
- dovranno posizionare i monopattini accompagnandoli a mano, in prossimità delle rastrelliere per le biciclette e degli stalli riservati ai ciclomotori e motocicli, nelle aree subito fuori dai parchi a patto che non rechino intralcio alla normale circolazione e nelle aree individuate dall'Amministrazione come preferenziali per la sosta;
- non potranno parcheggiare i monopattini nei parchi, sulle piste ciclabili e sui marciapiedi;
- non potranno circolare sui marciapiedi; dovranno condurre il monopattino a mano;
- non potranno circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile;
- dovranno obbligatoriamente scattare la fotografia del mezzo a fine noleggio, in modo da chiarire la posizione del monopattino;
- nel caso in cui i monopattini non siano correttamente posizionati nella fase di sosta saranno rimossi come da normativa del Codice della Strada e verrà elevata la relativa sanzione nei confronti dell'utente;
- dovranno caricare il proprio documento di identità nel momento della registrazione sull'applicazione per il noleggio;
- se minori devono indossare idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080;
- dovranno circolare con giubbotto catarifrangente o bretelle retroriflettenti da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutta la notte;

Per la conduzione del mezzo la normativa non prevede titoli abilitativi per la conduzione. È vietato l'uso ai minori di 14 anni.

Si fa riferimento agli aggiornamenti normativi della legge 9 novembre 2021 n. 156 e inoltre, dal momento che i monopattini, alla luce delle recenti disposizioni legislative sono considerati velocipedi, e quindi veicoli, trovano applicazione le norme di comportamento di carattere generale del C.d.S., alle quali pertanto si rimanda.

I dispositivi di micro-mobilità potranno circolare con le modalità e nelle aree previste dalla normativa vigente tempo per tempo, fatte salve le eventuali restrizioni che l'Amministrazione potrebbe decidere di imporre.

- Biciclette elettriche

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni vigenti tempo per tempo in ordine alle caratteristiche tecniche e costruttive dei dispositivi, alla velocità massima ammessa (anche a seconda del luogo in cui si circola) e nel rispetto delle modalità di utilizzo del servizio (aree percorribili, rispetto limite d'età degli utilizzatori, modalità di circolazione).

Gli utilizzatori:

- a) per poter utilizzare le biciclette gli utenti non dovranno avere meno di 14 anni di età;
- b) non potranno trasportare passeggeri, cose o utilizzare la bicicletta come traino;
- c) dovranno mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e dovranno evitare manovre brusche ed acrobazie;

- d) dovranno attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo, nonché alle prescrizioni del locatore;
- e) dovranno attenersi al rispetto delle velocità stabilite in ciascuna area di transito;
- f) dovranno posizionare le biciclette accompagnandole a mano, in prossimità delle rastrelliere e degli stalli riservati ai ciclomotori e motocicli, nelle aree subito fuori dai parchi a patto che non rechino intralcio alla normale circolazione;
- g) non potranno parcheggiare le biciclette nei parchi, sulle piste ciclabili e nelle aree vietate in accordo con l'Amministrazione;
- h) nel caso in cui le biciclette non siano correttamente posizionate nella fase di sosta saranno rimosse come da normativa del Codice della Strada e verrà elevata la relativa sanzione nei confronti dell'utente;
- i) dovranno caricare il proprio documento di identità nel momento della registrazione sull'applicazione per il noleggio.

C) Obblighi del gestore

Per quanto riguarda gli obblighi dei gestori del servizio viene precisato che:

I gestori dei servizi dovranno:

- a) rispettare le tariffe proposte in sede di offerta che non potranno essere modificate nel corso del periodo di gestione stabilito dalla manifestazione d'interesse. Le tariffe potranno inoltre essere modulate sulla base della durata del noleggio, e prevedere sconti e/o tariffe promozionali, con abbonamenti, giornalieri, pluri-giornalieri, settimanali o mensili; in caso di rinnovo del servizio le tariffe potranno eventualmente recepire un adeguamento in base all'inflazione avvenuta dalla fase di presentazione dell'offerta; Il calcolo dell'inflazione sarà calcolato utilizzando i tassi calcolati dall'ISTAT;
- b) indicare quale app si propone per la gestione del servizio, tenendo conto che è auspicabile la massima integrazione del servizio in questione con altre tipologie di servizio, quali parcheggi pubblici, trasporto pubblico locale, mobilità ciclabile, etc..
- c) garantire un servizio di pronto intervento e controllo dei mezzi posti in servizio, premiando la possibilità di avere degli operatori presenti sul territorio, per cui entro 24 ore dalla segnalazione dovranno essere rimossi i mezzi abbandonati o posteggiati in modo improprio o in aree vietate, a tal fine dovranno essere forniti i recapiti presso i quali attivare il pronto intervento (numero telefonico, fax, mail, PEC). Nel caso in cui ciò non avvenga il Comune provvederà alla rimozione, imputando i costi dell'operazione ai gestori;
- d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi acconsentendo a controlli periodici a campione da parte del Comune di Rimini tramite propri rappresentanti. Nel caso in cui da tali controlli dovessero emergere criticità meritevoli di interventi di manutenzione, i gestori dovranno adempiervi entro 10 giorni dalla relativa contestazione;
- e) predisporre un sistema di notifica all'utente del mancato rispetto delle norme, fino a escluderlo dal servizio, in caso di ripetute inadempienze;
- f) indicare il numero massimo di mezzi previsti dal servizio, che potranno essere introdotti anche per fasi temporali successive, concordate con il Comune;
- g) richiedere all'utente nel momento della registrazione il caricamento del documento di identità sull'applicazione da fornire all'Amministrazione in caso di richiesta da parte della Polizia Municipale per accertamenti di competenza;
- h) collaborare per l'avvio e la gestione di campagne promozionali organizzate dal Comune che promuovano la mobilità sostenibile ed elettrica, in occasione di eventi, di iniziative particolari,

periodi specifici dell'anno, anche in accordo con altri soggetti pubblici o privati, quali scuole, attività commerciali e turistiche, settore dei trasporti sia pubblici che privati;

i) avviare l'esercizio entro 15 giorni dall'autorizzazione del Comune di Rimini;

j) prevedere che il numero di mezzi effettivamente disponibili all'utenza non sia mai inferiore al 90% della flotta dichiarata in manifestazioni di interessi;

k) fornire prima della sottoscrizione del contratto la seguente polizza assicurativa:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro ed anno, prevedere inoltre:

1. Il novero dei soggetti "assicurati" deve comprendere, oltre all'operatore, anche il Comune di Rimini ed il conducente;
2. La Compagnia rinuncia espressamente al diritto di surroga previsto dall'art. 1916. c.c.;
3. Resta inteso che gli assicurati devono intendersi terzi tra loro;

l) condurre, con effetto dall'avvio del servizio, un monitoraggio mensile completo dell'attività e garantirne la trasmissione regolare e completa entro il giorno 15 del mese successivo, in formato digitale editabile, file .txt o altro, della seguente reportistica minima:

numero di corse, km percorsi, risparmio di CO₂, n. utenti registrati, n. di mezzi disponibili, e potranno essere richiesti ulteriori dati dall'Amministrazione, sia relativi al mese precedente sia complessivi da inizio servizio, suddivisi tra monopattini e biciclette;

m) fornire almeno due pass all'Amministrazione per poter effettuare i controlli a campione su monopattini e biciclette;

n) prevedere l'obbligo di fotografia del mezzo a fine noleggio, in modo da chiarire la posizione del monopattino;

o) incentivare gli utenti dei monopattini in sharing ad indossare i dispositivi di sicurezza quali il casco protettivo se minorenni e il giubbotto catarifrangente o bretelle retroriflettenti da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutta la notte;

p) incentivare il parcheggio dei mezzi in aree preferenziali individuate con l'Amministrazione;

PRESO ATTO CHE:

- il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, recante "*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*" convertito dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, all'articolo 1, titolato "*Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti*" ha apportato importanti modifiche al Codice della Strada;
- la legge 28 febbraio 2020, n. 8 in vigore dal 1 marzo 2020, ha convertito con modificazioni il decreto -legge 30 dicembre 2019, n. 162 c.d. "decreto Milleproroghe", introducendo, tra gli altri, l'art. 33-bis contenente disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici;
- il citato art. 33-bis ha modificato l'art. 1, comma 75 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che aveva equiparato ai velocipedi i monopattini elettrici rientranti nei limiti di velocità e potenza di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019;

VISTO l'art. 7 comma 9 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., e l'art. 4 del DM del 4.6.2019 "*Sperimentazione della circolazione su strada di*

dispositivi per la micromobilità elettrica”, che attribuiscono alla competenza della Giunta l'approvazione della sperimentazione della micromobilità elettrica e la delimitazione delle aree in cui è consentita;

VISTA la planimetria (allegato 2) denominata “*Aree in cui e' consentito il transito di monopattini elettrici e delle biciclette elettriche*” contenente la rappresentazione grafica delle aree di circolazione interessate;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Mobilità, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, allegato parte integrante, e dato atto che la stessa e' stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE:

- le linee di indirizzo indicate in premessa al fine di avviare un'indagine di mercato per selezionare due operatori economici interessati alla gestione del servizio, stilando apposita graduatoria dei soggetti idonei, con i quali stipulare apposita convenzione, che ne disciplini l'esercizio, cosicchè solo i soggetti così individuati e fino alla concorrenza del numero massimo di 1000 monopattini elettrici e 600 biciclette elettriche che l'Amministrazione ritiene introducibili sul territorio, potranno poi presentare apposita SCIA al SUAP per la gestione sperimentale del servizio;
- la definizione delle aree in cui è consentita la circolazione dei monopattini elettrici e delle biciclette elettriche in sharing come da planimetria allegata parte integrante del presente atto;
- gli obblighi a carico del gestore;
- il limite di numero 1.000 monopattini elettrici e 600 biciclette elettriche da introdurre sul territorio comunale in sharing free floating gestiti da massimo due operatori che offrano un servizio integrato e che quindi ognuno abbia in gestione 500 monopattini elettrici e 300 biciclette elettriche, consentendo al gestore la possibilità di incrementare l'area operativa che sarà valutata dall'Amministrazione purchè sia garantita la densità di 90mezzi/kmq; in questo caso si consentirà solo l'aumento di biciclette elettriche e non di monopattini elettrici;

2. DI DARE ATTO CHE:

- il presente provvedimento non comporta alcun impegno e spesa per il Comune né diminuzione delle entrate, in quanto l'onere economico per attuare il servizio è completamente a carico del soggetto autorizzato, il quale dovrà, altresì, effettuare a propria cura e spese tutti gli adempimenti necessari per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale;

- l'Amministrazione Comunale potrà favorire il buon esito dell'iniziativa anche attraverso interventi di comunicazione e/o promozione legata all'utilizzo dei monopattini elettrici;
- 3. **DI STABILIRE** che la durata del servizio di sharing dei monopattini e delle bici elettriche è di tre anni, eventualmente rinnovabili;
- 4. **DI PRECISARE CHE:**
 - l'Amministrazione si riserva di autorizzare in occasione di particolari eventi aumenti temporanei della flotta dei veicoli in circolazione messi a disposizione dagli operatori autorizzati riservandosi la facoltà di contattare anche gli operatori seguenti in graduatoria;
 - il sistema che si intende avviare è di tipo aperto, senza dotazione di attrezzature per la custodia o simili ed altri sistemi di postazioni fisse, caratterizzato dal posizionamento in aree pubbliche dei dispositivi elettrici, secondo predeterminati criteri finalizzati anche a garantire il decoro urbano, da rispettare per l'esercizio di tale attività nella fase sperimentale, con possibilità per il/i gestori di attivare un servizio a pagamento con tariffazione a tempo, attraverso l'utilizzo di strumenti digitali, funzionanti sulle principali piattaforme digitali e sistemi operativi per *smartphone*, *device* digitali, computers inclusi.
- 5. **DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Mobilità – Ing. Carlo Michelacci – di predisporre gli atti necessari all'attuazione del servizio;
- 6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Carlo Michelacci – Dirigente del Settore Mobilità - Direzione Generale;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA L'URGENZA del provvedimento al fine di consentire l'avvio delle procedure operative connesse all'individuazione dei gestori del servizio;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SINDACO

Jamil Sadegholvaad

VICE SEGRETARIO GENERALE

Bellini Alessandro